



COMUNE DI VIANO
Provincia di Reggio Emilia

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI A
DISPOSIZIONI DI
REGOLAMENTI COMUNALI***

*Approvato con deliberazione di
CCM. 44 del 19/07/2009*



COMUNE DI VIANO
Provincia di Reggio Emilia

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI A
DISPOSIZIONI DI
REGOLAMENTI COMUNALI***

INDICE

Art.1 -Oggetto del Regolamento

Art.2 -Importo delle sanzioni

Art.3 -Pagamento in via breve

Art.4 -Obbligo di rapporto

Art. 5 -Norme finali e transitorie

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.

Art 2

Importo delle sanzioni

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,45);
2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da L. 1.000.000 (Euro 516,45) a L. 10.000.000 (Euro 5.164,45);
3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 2.000.000 (Euro 1032,29);
4. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 2.000.000 (Euro 1032,91);
5. violazione di ordinanze con tingibili e urgenti disposte dal sindaco nei casi previsti dalla legge: da L. 1.000.000 (Euro 516,45) a L. 10.000.000 (Euro 5164,56);
6. in tutti gli altri casi da L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,45).

Art.3

Pagamento in via breve

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari o di ordinanze comunali, all'autore dell'illecito e' riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art.2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art.16 della Legge 689/1981.

Art.4

Obbligo di rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al

responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.

Art. 5

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti e ordinanze del Comune di Viano sino a eventuale ridefinizione della materia con legge.